VIDES
VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
DONNA EDUCAZIONE SVILUPPO-ODV

# Regolamento ORGANICO VIDES

**Art. 1 - DENOMINAZIONE (art. 1 Statuto)**

1. La sigla **VIDES** esprime il programma dell'Associazione:
   **Volontariato** organizzato come associazione dotata della qualifica di **Organizzazione Non Governativa** (ONG) ai sensi della L. n. 125/2014 e di **Organizzazione di Volontariato** (ODV) iscritta nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore;
   **Internazionale** in quanto opera nella cooperazione e nell'educazione allo sviluppo per la promozione della Donna attraverso progetti ed azioni;
   **Educazione** dei giovani nello stile salesiano, attraverso il volontariato e il servizio educativo ai più svantaggiati;
   **Sviluppo** per una educazione all'interculturalità come accoglienza della diversità ed alla solidarietà come elemento di giustizia Sociale.

**Art. 2 - NATURA (art. 1 Statuto)**

1. L'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), ha promosso, attraverso il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane (CIOFS), il VIDES come struttura organizzativa di volontariato giovanile e ONG di sviluppo.
2. Il VIDES è un'Associazione presente sul territorio italiano e dotata sia della qualifica di ONG, ai sensi della L. n. 125/2014, sia di ODV in ragione dell'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

**Art. 3 - SEDE E ARTICOLAZIONI (art. 1 – 10 -12 Statuto)**

1. L'Associazione nazionale VIDES ODV ha sede legale in Roma - Via S. Saba 14.
2. In questa sede si conservano: il registro dei Soci, i registri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, oltreché di quelli dell'Organo di Controllo e del Collegio dei revisori dei conti, ove istituiti, il libro volontari, la documentazione contabile e altri dati che documentano la vita dell'Associazione**.**
3. Le *sedi operative locali,* che coincidono con i Vides Territoriali, sono distribuite sul territorio Nazionale per rispondere alle esigenze programmatiche ed organizzative, sociali e pastorali dell'ambiente in cui operano.
4. Le *sedi operative locali* si caratterizzano per:
   a) l'unità nell'identità in quanto al nome;
   b) la finalità dell'associazione;
   c) la formazione dei volontari;
   d) la libertà di organizzarsi secondo le leggi e i bisogni del territorio.
5. La **responsabilità della formazione** di ogni Vides territoriale o interregionale è affidata a una Delegata FMA o laica, o ad un Delegato, designati dall'Ente Promotore CIOFS.

**Art. 4 - FINALITA' (art. 2 Statuto)**

1. L'Associazione Nazionale VIDES, nei suoi *progetti* e nelle sue *azioni* si propone le seguenti finalità:
   a) la promozione del volontariato giovanile come forma associativa;
   b) la formazione dei volontari attraverso proposte educative che offrono la possibilità di tirocinio del servizio volontario o campo di formazione al volontariato, azioni e/o progetti di volontariato sociale a favore dei giovani più emarginati sul territorio;

c) il servizio volontario a livello nazionale e/o internazionale: per tempi brevi, da 1 a 6 mesi, e/o per tempi lunghi, da 1 a 2 anni;

d) il Servizio Civile Universale mediante l'accreditamento delle case dell'Istituto in Italia e all'Estero, su richiesta dell'Ispettrice pro tempore, e di altri Enti che condividono lo spirito del VIDES;
e) la prevenzione ed il contrasto di tutte le forme di disagio giovanile e la promozione della donna nei Paesi in via di sviluppo ed in Italia attraverso azioni, studi e progetti. I progetti prendono in considerazione in particolare modo le azioni di promozione umana che le Figlie di Maria Ausiliatrice realizzano nei Paesi in via di sviluppo a favore:
   - dei bambini e dei giovani a rischio;
   - della promozione della donna nel campo educativo - Sociale e della salute;
f) le proposte di azioni e/o i progetti di educazione allo sviluppo come educazione alla interculturalità e alla solidarietà in ogni ambiente educativo;
g) il collegamento tra gli associati attraverso gli organi stabiliti dallo Statuto e attraverso incontri locali, regionali, nazionali e internazionali;
h) il collegamento in rete con organismi che hanno una identica finalità o che facilitano il raggiungimento della medesima: il VIDES aderisce a reti locali e nazionali;
i) il dialogo con varie istituzioni nazionali ed internazionali;
j) il contributo allo sviluppo della cooperazione europea attraverso progetti, incontri ed azioni;
k) il coordinamento della formazione, delle attività ed iniziative del volontariato in collegamento con il VIDES Internazionale e l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice;
l) il coordinamento tra i gruppi locali per la realizzazione di microprogetti, in collaborazione con le istituzioni locali;
m) la realizzazione di progetti transnazionali, coordinati dal Vides Internazionale.

**Art. 5 - SOCI (art. 6- 7 -Statuto)**

1. L'Associazione è composta dai Soci che condividono lo Spirito Salesiano.
   Sono soci del VIDES:

1) l'Ente Promotore CIOFS, rappresentato dalla propria Presidente pro tempore e dalla Delegata Nazionale;
2) i Vides territoriali che accettano le finalità e le norme contenute nel presente Statuto;
3) le province italiane delle Figlie di Maria Ausiliatrice rappresentate dalle Ispettrici *pro tempore*;
4) le persone fisiche o altre organizzazioni di volontariato operanti secondo un progetto educativo salesiano, che ne condividono gli scopi e le finalità e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione, che facciano domanda ai sensi e nelle modalità previste dall'art. 8 del presente statuto.

Possono essere ammessi quali Soci altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro diversi dalle Organizzazioni di volontariato, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di volontariato associate.

2. Sono tesserati dell'Associazione tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, soci dei Vides territoriali.
3. I Soci partecipano attivamente alla vita dell'Associazione.
4. Per divenire Socio si richiede:
   a) l'Atto Costitutivo e relativo statuto (nell'ipotesi in cui trattasi di associazioni o altri enti senza scopo di lucro);
   b) La partecipazione significativa alle attività dell'Associazione.
5. L'ammissione al VIDES deve risultare dal verbale del Consiglio stesso.
6. Le quote annuali associative sono versate alla Sede Nazionale VIDES.
7. I Soci possono godere delle seguenti opportunità:
   a) partecipare alla vita dell'Associazione con impegni di volontariato a livello locale, regionale, nazionale, internazionale;
   b) fruire delle possibilità 'formative' che offre l'Associazione, sia in Italia, sia all'estero;
   c) promuovere iniziative di solidarietà con lo spirito del VIDES;

d) ottenere la copertura assicurativa (ramo infortuni e responsabilità civile verso i terzi);
e) ricevere le informazioni riguardanti la vita dell'Associazione;
f) partecipare agli incontri a livello nazionale ed internazionale.

**Art. 6 - AMMISSIONE ed ESCLUSIONE (art. 8 Statuto)**

1. Coloro che intendono associarsi al VIDES devono presentare richiesta scritta che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Laddove l'interessato ad associarsi a VIDES sia un'associazione o altro ente senza scopo di lucro, quest'ultimi sono tenuti ad allegare alla richiesta scritta anche il proprio Statuto o documento analogo.
2. In assenza di Vides Territoriali o a causa di ragioni motivate, è consentito a i*ndividui e gruppi* di chiedere l'ammissione all'Associazione direttamente al Consiglio Direttivo Nazionale.
3. Nel caso specifico delle Ispettorie F.M.A. si richiede la comunicazione scritta da parte dell'Ispettrice dell'adesione al cammino VIDES di un nuovo gruppo e/o Associazione.
4. L'ammissione al VIDES viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
5. Un Organismo cessa di far parte dell'Associazione dal momento in cui riceve comunicazione dal Consiglio Direttivo il recesso o è dichiarata la decadenza o l'esclusione.
6. Ogni Socio può recedere dall'Associazione, notificando la propria rinuncia per iscritto al/alla Presidente, il/la quale ne dà comunicazione al primo Consiglio Nazionale e questo alla prima Assemblea. La proposta di ammissione/recesso/decadenza/esclusione di un Socio da parte del Consiglio Nazionale all'Assemblea sarà opportunamente motivata in base agli art. 8 e 12 - c. 4 punto c - dello Statuto e applicata con criteri di inclusività.

**Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI (art. 13 – 14 - 15 Statuto)**

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci. rappresentati da:
In caso di impossibilità del legale rappresentante, parteciperà un suo delegato.

1. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente per l'approvazione della Programmazione e del Bilancio preventivo e consuntivo entro i quattro mesi dalla chiusura dell'anno Sociale e del bilancio sociale, laddove obbligatorio.
2. L'Assemblea Ordinaria può inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o con richiesta motivata da un decimo dei soci aventi diritto al voto e deve essere convocata su richiesta scritta con ordine del giorno.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente.
4. L'ordine del giorno può subire modifiche su proposte specifiche dell'Assemblea.
5. L'espletamento delle funzioni degli organi e delle cariche sociali è inteso come prestazione volontaria. I criteri per i rimborsi relativi alle spese sostenute per l'assolvimento degli incarichi istituzionali sono definiti dal Consiglio Direttivo.
6. Rientrano tra i poteri dell'Assemblea, oltre quelli già elencati, la modifica degli Statuti e la determinazione della quota associativa.
8. Ogni quadriennio l'Assemblea si riunisce come Assemblea Elettiva per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
9. Ogni rappresentante non può avere più di tre deleghe. La delega dovrà essere scritta e presentata all'atto della votazione.
10. Sulle modalità di realizzazione dell'Assemblea ordinaria ed elettiva si rinvia alle Norme di funzionamento per le assemblee dei Soci presentate in allegato per motivi di praticità.
11. L'Assemblea, ordinaria ed elettiva, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

**Art. 8 - GLI ORGANISMI TERRITORIALI (art. 12 Statuto)**

1. Ogni Vides territoriale deve trasmettere ogni anno alla Sede Nazionale:
   a) l'elenco aggiornato dei Soci e dei tesserati del VIDES;
   b) le schede dei nuovi Soci e dei tesserati del VIDES debitamente compilate;
   c) la relazione dell'attività e dei progetti realizzati;
   d) copia per conoscenza del bilancio;
2. Al fine di diventare punto di riferimento visibile sul territorio ogni Organismo deve dotarsi di:
   a) sede propria, con indirizzo;
   b) recapito telefonico;
   c) conto corrente bancario o postale.
3. Per far parte della Rete VIDES ogni organismo deve dotarsi di posta elettronica e – ove possibile e laddove obbligatorio di PEC**.**

**ART. 9 TESSERATI (art. 9 – 12 Statuto)**

1. Il senso di appartenenza e la condivisione delle persone fisiche dei Vides territoriali al Vides Nazionale, avviene attraverso il tesseramento sia dei soci locali che dei volontari
2. Il tesseramento è annuale e va dal giorno 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Ed avviene attraverso il versamento di un contributo associativo
3. Il tesseramento avviene attraverso la piattaforma predisposta all'interno del sito web www.videsitalia.it
4. Per i Vides territoriali che usufruiscono della Assicurazione infortuni ed RCT tramite la sede Nazionale, il tesseramento è tassativo

**Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (art. 16 Statuto)**

1. Per la vitalità dell'Associazione e per il perseguimento delle finalità che essa è chiamata a garantire, è necessario che i Consiglieri siano sempre presenti quando è convocato il Consiglio Direttivo Nazionale.
2. Tenendo conto delle distanze chilometriche tra Nord e Sud Italia, è opportuno che le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale siano svolte in località tali da favorire la massima partecipazione da parte dei Consiglieri e, là dove si possa, offrire ospitalità, senza spese ulteriori per i Consiglieri.
3. Resta fermo, in ogni caso, la possibilità che le riunioni del Consiglio si svolgano anche in modalità telematica, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

4. Quando, per qualche motivo e in modo del tutto eccezionale, un Consigliere non possa partecipare a una riunione del Consiglio Direttivo Nazionale, deve informare tempestivamente la sede operativa centrale, inviando eventualmente le proprie osservazioni agli argomenti all'ordine del giorno in forma scritta.
5. Se, per qualche motivo, un Consigliere prevede di non poter continuare nel suo compito, può presentare domanda di dimissione al Presidente e/o al Direttore Generale. In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, previa ratifica da parte dell'Assemblea, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. In caso di due assenze consecutive ingiustificate, il Consigliere sarà richiamato con lettera dal Presidente.
7. Se l'assenza ingiustificata del Consigliere si ripete per tre volte consecutive il Consiglio Direttivo Nazionale, delibererà la decadenza e l'eventuale sostituzione secondo le modalità di cui all'art. 16, comma 11 dello Statuto e art. 8, comma 5 del presente Regolamento.

**Art. 11 - IL TESORIERE (art. 18 statuto)**

1. Il Tesoriere:
   a) cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'ODV e, in genere, ogni atto contenente un aumento o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione;
   b) cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio che gli è stato affidato dal Consiglio Direttivo;
   c) assiste il Consiglio Direttivo nell'attività di redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'Associazione;
   d) li presenta all'Assemblea Ordinaria per la relativa discussione e approvazione;
   e) può assumere determinati incarichi, pro-tempore, sempre nell'ambito di sua competenza, quando questi gli siano proposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
   f) amministra il patrimonio dell'Associazione secondo le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale.

**Art. 12 - I COMITATI (art. 23 Statuto)**

1. Attualmente la struttura organizzativa del VIDES prevede i seguenti *Comitati Nazionali:*
   a) Cooperazione allo Sviluppo;
   b) Educazione ed informazione allo Sviluppo;
   c) Solidarietà a distanza;
   d) Formazione Volontari;
   e) Rete Nazionale VIDES;
   f) Informazione;
   g) Promozione e raccolta fondi;
   h) Rappresentanza;
   i) Servizio Civile Nazionale.
2. La sede dei Comitati Nazionali è presso la sede operativa centrale dell'Associazione.
3. È facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale:
   a) cambiare numero, contenuto e denominazione dei Comitati e attribuire ad un Consigliere la responsabilità, pro-tempore, di uno di essi o altri compiti relativi al raggiungimento di particolari finalità dei Comitati stessi;
   b) coinvolgere collaboratori/trici, anche non Soci, che per particolari competenze possono svolgere compiti specifici in uno dei settori di attività dei comitati.

**Art. 13 - LE RISORSE (art. 5 Statuto)**

1. Le risorse comprendono:
   a) la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei Soci e contributi degli aderenti;
   b) contributi pubblici e privati;
   c) donazioni e lasciti testamentari;
   d) rendite patrimoniali;
   e) entrate provenienti dall'esercizio di attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
   f) entrate provenienti dall'esercizio di attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

**ART. 14 - UTILIZZO STRUMENTI INFORMATICI E PIATTAFORME WEB**

1. L'Associazione utilizza i seguenti strumenti informatici al fine di perseguire i suoi scopi, facilitare la partecipazione e l'informazione dei propri soci e per comunicare e promuovere le proprie attività verso l'esterno:
   a) Indirizzo di posta elettronica e pec: videsitalia@videsitalia.it – videsitalia@pec.videsitalia.it;
   b) Sito web www.videsitalia.it;
   c) Profilo facebook "Vides Italia";
   d) Profilo Twitter Vides Italia (@videsitalia);
   e) Profilo Skype;
   f) Eventuali newsletter.

2. Il Direttivo si riserva di modificare, disattivare o creare nuovi account. La responsabilità circa i contenuti e gli aggiornamenti degli strumenti informatici è delegata al Direttore Generale che la esercita mediante incarico a dipendenti del Vides e/o società esterna previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

**ART. 15 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO (art. 26 dello Statuto)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore **26 marzo 2023**
2. Le modifiche possono essere deliberate solo dal Consiglio Direttivo con apposite delibere e saranno comunicate ai soci mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.
3. I soci che aderiscono a qualunque titolo all'Associazione lo condividono pienamente e senza riserve.

**ART. 16 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

Per tutto ciò che non è specificato nel presente Regolamento interno si fa riferimento allo Statuto dell'Associazione, pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo telematico www.videsitalia.it.

Approvato il 25 marzo 2023